

## CCNL Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

### Contratto di apprendistato professionalizzante

1. **Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.Lgs. 14.9.2011, n. 167 e dal presente articolo, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, a causa mista, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali e può essere istaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età.**
2. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro, perché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei servizi dell'Azienda, e un periodo di formazione in quanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire l'attività svolta dall'apprendista, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari per l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
4. Il contratto di apprendistato viene stipulato mediante atto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati, secondo la disciplina prevista dal c.c.n.l. la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione **professionale ai fini contrattuali** che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro anche sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato, il livello di inquadramento, il trattamento economico, il piano formativo individuale articolato sulla base del modulo **allegato nonché il nome del tutor/referente aziendale nonché** il periodo di prova che ha una durata secondo quanto previsto dal c.c.n.l. e in ogni caso non superiore ai due mesi.
5. Ai fini della durata, il periodo di apprendistato professionalizzante **e di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale** svolto presso altri datori di lavoro deve esser computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
6. **Il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata di 36 mesi per tutti i profili formativi allegati al presente articolo.**
7. Per quanto concerne la retribuzione, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
  - 80% per i primi 12 mesi;
  - 85% per i secondi 12 mesi;
  - 95% per i successivi mesi.

Agli apprendisti, oltre l'indicato trattamento economico, spetta ogni altro istituto economico – normativo – assistenziale previsto dal presente CCNL per i lavoratori a tempo indeterminato.

8. Con riferimento agli accordi di secondo livello sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l'attribuzione ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante dei

relativi effetti economici avviene nella misura percentuale corrispondente a quella della retribuzione spettante.

9. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
10. **In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo di durata superiore a 30 giorni calendariali, anche attraverso il cumulo di più eventi, per malattia, infortunio sul lavoro o altra causa, l'azienda potrà prolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.**
11. Le aziende non potranno dar corso all'assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa **o per superamento del periodo di comportamento**, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
12. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
13. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
14. L'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
15. **Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dal precedente comma 8.**
16. **Qualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini contrattuali e di legge.**
17. **Qualora, al termine del periodo di apprendistato, una delle parti intenda recedere dal contratto, la stessa è tenuta a darne formale comunicazione scritta all'altra con preavviso di 15 giorni, che decorre dal termine predetto. Durante il periodo di preavviso, il trattamento economico e normativo applicabile al lavoratore è quello del rapporto di lavoro disciplinato dal presente articolo.**
18. **Gli standard professionali funzionali alla verifica dei percorsi formativi per l'apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale di cui al vigente CCNL.**
19. **La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali di cui al precedente comma, ivi compresa la definizione dei profili formativi, sono stabilite dal presente CCNL.**
20. **La formazione è articolata in formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali e in formazione professionalizzante.**
21. **La formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali è svolta per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore medie nel triennio, è di esclusiva responsabilità e competenza dell'offerta formativa pubblica e può svolgersi all'interno o all'esterno dell'azienda.**

**In mancanza della predetta offerta, la formazione può essere erogata dall'azienda.**

22. **La formazione professionalizzante è finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche della qualifica ai fini contrattuali da conseguire. Tale formazione è di durata non inferiore a 80 ore medie annue -ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, di cui all'accordo Stato-Regioni 21.12.2011 – e può essere svolta anche “on the job” e in affiancamento.  
E' integrata dall'offerta formativa pubblica, ove esistente.**
23. **In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi 22 e 23 può essere articolata secondo il seguente programma:**
- a) **Tematiche di base e trasversali (30% del monte ore annuo):**
    - salute e sicurezza del lavoro;
    - disciplina del rapporto di lavoro;
    - competenze relazionali;
  - b) **tematiche tecnico-professionali specificamente aziendali (30% del monte ore annuo):**
    - conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;
    - conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa;
    - conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
    - conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
    - conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
    - conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
    - conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;
  - c) **formazione “on the job” e in affiancamento (40% del monte ore annuo).**
24. Nel primo anno del contratto di apprendistato, la fase iniziale della formazione è dedicata all'organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro e alla normativa inerente il rapporto di lavoro.
25. Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda; fermo restando che per erogare la formazione, in tutto o in parte, all'interno l'azienda deve disporre di capacità formativa come di seguito specificato.
26. La capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all'atto dell'assunzione.
27. **La capacità formativa interna dell'azienda è espressa – oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor/referente aziendale – dalla capacità dell'azienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o di organizzarne l'erogazione, avvalendosi anche di docenza esterna.**

**Tale capacità deve essere attestata:**

- a) **quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in aziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da**

**quelli prevalentemente destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare;**

**b) dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze inerenti la formazione da erogare.**

28. **Il Piano formativo individuale (PFI), il cui schema è allegato al presente accordo, è predisposto dall'azienda e definisce il percorso formativo del lavoratore. Il piano è coerente con il profilo professionale relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso lavoratore.**
29. Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione definiti come ai precedenti commi, e il nome del tutor/**referente aziendale**.  
Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d'apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all'apprendista.
30. Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
31. E' possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna, in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
32. Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l'adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte purché l'apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte, fermo restando quanto previsto ai commi **35 e 36** del presente articolo.
33. **La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali sono registrate a cura dell'azienda nel "Libretto formativo del cittadino". Nelle more della piena operatività del citato Libretto, l'impresa provvede all'attestazione dell'attività formativa compilando il modulo allegato al presente CCNL.**
34. **L'attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte dell'azienda la designazione di un tutor/referente, che costituisce per l'apprendista la figura aziendale di riferimento. Egli contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale (PFI), ne segue l'attuazione e attesta il percorso formativo dell'apprendista compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, che viene firmata anche dall'apprendista stesso per presa visione.**
35. La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale **per** non più di 5 apprendisti.
36. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
37. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili, per quanto compatibili e fatte salve successive intese, anche all'apprendistato per **la qualifica e il diploma professionali** e per l'apprendistato di alta formazione .

38. Eventuali successive modifiche legislative **o di accordi interconfederali** in materia saranno oggetto di tempestivo confronto tra le Parti per la necessaria armonizzazione.

*Allegati*

- *Profili formativi condivisi*
- *Schema di Piano formativo individuale (PFI)*
- *Modulo di Attestazione dell'attività formativa svolta (temporaneamente sostitutiva del Libretto del cittadino).*

\* \* \*